

Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA – Precisazioni ministeriali

8 Luglio 2004

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n.28/E del 21 giugno 2004**, ha chiarito, tra le altre, le novità apportate dall'art.9 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito nella legge 326/2003) riguardanti la limitazione a tre anni della durata massima delle garanzie (cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito) che devono essere prestate per ottenere il rimborso dei crediti IVA ([cfr. Manovra fiscale 2004 del 22 gennaio 2004](#)).

Come è noto, i soggetti IVA che intendono ottenere il rimborso delle eccedenze di credito d'imposta, risultanti dalla dichiarazione annuale o relative a periodi inferiori all'anno (previsti dall'art.30 del D.P.R. 633/1972), sono tenuti a prestare garanzie nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 38-bis del DPR 633/1972, fatti salvi i casi di esonero espressamente contemplati dalla norma.

Prima delle modifiche apportate dal citato art.9 del D.L. 269/2003 (convertito nella legge 326/2003) l'articolo 38-bis previgente prescriveva l'obbligo di prestare garanzia per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento. La durata della garanzia, pertanto, risultava strettamente connessa al periodo intercorrente tra la sua presentazione ed il termine di decadenza dell'azione accertativa relativa all'annualità per la quale il rimborso era chiesto, coincidente con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art.57 del D.P.R. n. 633 del 1972).

Con l'intervento del D.L. 269/2003, invece, l'attuale art.38-bis del D.P.R. 633/1972 prevede che la garanzia deve avere durata pari a tre anni dalla data di esecuzione del rimborso, salvo che il periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento sia inferiore.

La riduzione dei termini di durata della garanzia, come precisato dell'Agenzia nella citata circolare 28/E/2004, ne diminuisce gli oneri finanziari e, quindi, incide sul credito stesso aumentandone l'effettiva consistenza.

Al riguardo, è stato inoltre chiarito che:

- nel caso in cui si voglia commisurare la durata della garanzia al minor termine di accertamento (quando quest'ultimo sia inferiore a tre anni) occorre comunque tener conto di tutte le disposizioni che possono averne comportato un differimento, quale ad esempio quella contenuta nell'art.10 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) che ha prorogato di due anni il termine di accertamento nei confronti dei contribuenti che non si siano avvalsi del "concordato di massa" o dell'"integrativa semplice" o del "condono tombale" (rispettivamente artt.7, 8 e 9 della medesima legge 289/2002);
 - la nuova disposizione si applica alle garanzie prestate a decorrere dal 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003), indipendentemente dal periodo d'imposta al quale si riferisce il credito e, quindi, anche con riferimento ad eccedenze di credito IVA chieste a rimborso in data anteriore al 2 ottobre 2003;
 - in assenza di un nuovo modello di garanzia, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso IVA possono utilizzare quello allegato al Decreto dirigenziale 20 febbraio 1998, nelle forme specificate con gli allegati alle circolari 10 giugno 1998, n. 146 e 22 giugno 1998, n. 164, opportunamente adeguate.
- Al riguardo si evidenzia che con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2004 (G.U. n.138 del 15 giugno 2004) è stato approvato il nuovo schema di fideiussione o di polizza fideiussoria per il rimborso dell'eccedenza IVA;
- le nuove disposizioni non si applicano alle garanzie che (ai sensi del comma 6 dell'art.38-bis del D.P.R. 633/1972) il contribuente, nel caso di emissione di avviso di accertamento o di rettifica a rimborso già avvenuto, può prestare in alternativa alla restituzione della somma indebitamente riscossa, per impedire il recupero delle somme rimborsate mediante esecuzione forzata.

L'Agenzia ha tenuto, inoltre, a precisare che restano fermi, anche dopo le modifiche intervenute, sia l'oggetto della garanzia che gli importi che possono essere rimborsati, o compensati, senza l'obbligo di prestare alcuna cauzione.

In sostanza, con le novità apportate dall'art.9 del citato D.L. 269/2003, i contribuenti che intendano ottenere i rimborsi dei crediti IVA (nelle ipotesi previste dall'art.30 del D.P.R.633/1972) devono:

- richiederli secondo le modalità stabilite dall'art.38-bis del D.P.R. 633/1972 (in sede di dichiarazione annuale IVA, ovvero utilizzando un'apposita dichiarazione redatta sul modello approvato con decreto dirigenziale o anche mediante specifica istanza ai competenti concessionari della riscossione);
- prestare, contestualmente all'erogazione del rimborso, apposita cauzione:
 - o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito ovvero da istituto o impresa di assicurazione (per le piccole e medie imprese tali garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi);
 - o di un importo pari all'ammontare dell'imposta chiesto a rimborso (annuale o infrannuale), aumentato degli interessi eventualmente dovuti dall'Amministrazione per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi. A ciò si devono aggiungere gli interessi che i contribuenti sono tenuti a corrispondere qualora il rimborso effettuato risultasse non spettante;
 - o per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.

Resta fermo, che non deve essere prestata alcuna garanzia per gli importi chiesti a rimborso che:

- non superino i 5.164,57 euro;
- risultino non superiori al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data di richiesta del rimborso e registrati nel

conto fiscale (ciò significa, in sostanza, che la garanzia deve essere prestata sulle somme chieste a rimborso che superano tale ammontare).

4025-Circolare n.28-E del 21 giugno 2004.pdf [Apri](#)